

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

15 OTT. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 15 OTT. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE FORMISANO GARGANO SAPONARO

DELIBERAZIONE N. -954-

OGGETTO:

Ipub "Fondazione Mario Moderni" con sede in Roma. Approvazione nuovo statuto.



Oggetto: Epab "Fondazione Mario Moderni" con sede in Roma. Approvazione nuovo statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali

- VISTO la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;
- VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;
- VISTA la legge 17 luglio 1990, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e i relativi regolamenti di esecuzione;
- VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge costituzionale n.3/2001;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n.70264/2004 del 03 agosto 2004 di proroga fino al 30 settembre 2004 dell'incarico di Commissario Regionale dell'Epab "Fondazione Mario Moderni" con sede in Roma conferito al dr. Massimiliano Monnanni;
- VISTI lo statuto organico vigente dell'Epab "Fondazione Mario Moderni" con sede in Roma approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 12 gennaio 1964;
- VISTA la nota del 26 agosto 2004 con cui il Commissario Regionale in carica ha trasmesso la deliberazione n.39 del 6 agosto 2004, pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Roma, con cui ha proposto il nuovo statuto dell'Ente, dando comunicazione di aver provveduto a richiedere al Comune di Roma ed alla Provincia di Roma il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1990, con raccomandate A.R. del 10 agosto 2004, che risultano rispettivamente pervenute in data 12 agosto 2004 ed in data 17 agosto 2004;
- RILEVATO che, come si evince dalla nota fax del 20 settembre 2004 del Commissario Regionale dell'Ente, il Comune di Roma e la Provincia di Roma non hanno oressso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della richiesta il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1990 e che, pertanto, gli stessi devono considerarsi assenzienti;
- RITEVUTO che il Commissario Regionale dell'Ente nel proporre la



riforma dello statuto organico vigente dell'Ipab ha osservato le prescrizioni previste dalla legge 6972/1890 al riguardo;

RITENUTO che la proposta di riforma dello statuto dell'Ente può essere accolta per le motivazioni contenute nel citato deliberato del Commissario Regionale nella stesura emendata, che si allega sotto la lettera "A", per una migliore aderenza agli atti di fondazione e al testamento della signora Rosa Gordini Moderni come trasmessi dal Commissario Regionale con nota del 13 settembre 2004 e con note-fax prot.n.119 del 22 dicembre 2003, prot.n.124/04 del 6 agosto 2004;

RITENUTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

ALLA UNANIMITA'

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni sopraindicate, il nuovo statuto dell'Ipab "Fondazione Mario Moderni" con sede in Roma, via Gino Nais c.n.16, nella stesura emendata di cui all'allegato "A", composta da 22 (ventidue) articoli, che forma parte integrante del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

18 OTT. 2004




Allegato "A"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

FONDAZIONE MARIO MODERNI

Statuto



Art. 1. - ORIGINE DELL'ENTE

La Fondazione Mario Moderni è stata istituita nel 1925 a seguito della morte del giovane sottotenente Mario Moderni, avvenuta il 3 novembre 1915, per iniziativa del padre Colonnello Pompeo e della madre adottiva Rosa Gordini ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 16 maggio 1926, n.1116.

Mario Moderni, nato a Roma il 20 luglio 1893, morì il 3 novembre 1915, a soli 22 anni, nei pressi di Volzana, in Val Camenca, durante un'azione bellica sul fronte dell'Isonzo.

Sottotenente della Milizia Territoriale, ricevette la medaglia d'argento, conferita motu proprio dal Re d'Italia Vittorio Emanuele III con la seguente motivazione:

"Moderni Mario da Roma, gravemente ferito da una granata a mano, che gli asportava ambedue i piedi, non cessava di incoraggiare i propri dipendenti e al comandante della compagnia, che gli rivolgeva parole di conforto, rispondeva ad alta voce di non aver fatto altro che il proprio dovere, dando così nobile esempio di grande coraggio e di elevato sentimento patriottico. Santa Maria di Tolmino, 2 novembre 1915".

Dal rapporto del portafertiti che si prese cura di Mario Moderni leggiamo inoltre:

"Durante il lungo tragitto, come durante l'amputazione dei piedi, per la quale non volle essere addormentato, le sofferenze atroci del ferito erano rivelate dal pallore estremo del volto, ma dalla sua bocca non uscì mai un gemito, i suoi occhi non versarono una lacrima. Così visse stoicamente per 30 ore inneggiando alla Patria".

La vita di Mario Moderni fu contrassegnata fin dall'inizio da avversità: orfano di madre a soli tre anni, venne allevato da un'amica della madre, la Sig.ra Rosa Gordini, poi sposatasi con il padre Colonnello Pompeo.

All'età di 6 anni iniziò ad accusare una malattia di origine psicologica, curata con successo dal Prof. Sancto De Sanctis.

Ciò nonostante si affermò gradatamente negli studi, orientandosi verso l'Accademia delle Belle Arti, dove fu iscritto fino al 1914, data del suo arruolamento come volontario nella milizia territoriale.

Acceso sostenitore dell'intervento italiano, emulo della tradizione di famiglia che vedeva, oltre al padre colonnello, il nonno garibaldino e patriota, chiese volontariamente di essere inviato al fronte e fu tra i primi a partire

Art. 2. - SEDE

1

L' Ipab "Fondazione Mario Moderni" ha sede in Roma, via Gino Nais 16, scala B, interno 17.

Art. 3. FINALITA'

L' Ipab "Fondazione Mario Moderni", in seguito per brevità chiamata Fondazione, nel pieno rispetto di quanto disposto nelle tavole di fondazione e nelle clausole del testamento olografo della Signora Rosa Gordini Moderni, persegue lo scopo principale di concedere borse di studio a studenti non abbienti romani, senza discriminazione di sesso e di religione, dei seguenti Istituti di Roma:

- Licei Artistici od Accademia di Belle Arti;
- Facoltà di Architettura;
- Conservatorio di S. Cecilia;
- Atenei Universitari;
- Facoltà d'Ingegneria.

In mancanza di candidature da parte di studenti romani le borse di studio potranno essere assegnate a giovani in possesso dei requisiti prescritti.

Scopi ulteriori della "Fondazione Mario Moderni" di interesse e utilità collettiva e sociale, attuati in riferimento alle fasce sociali non abbienti con spirito di intervento solidaristico sono quelli di:

- 1) Tutelare, promuovere e diffondere, nella costante memoria della tradizione patriottica della Famiglia Moderni e dell'eroismo del suo ultimo discendente Mario, nonché in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, i valori nazionali che hanno presieduto al raggiungimento dell'Unità d'Italia e al successivo sviluppo dello Stato democratico e repubblicano, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni;
- 2) Contribuire all'attuazione del principio del diritto allo studio sancito dalla Costituzione;

Per l'attuazione degli scopi secondari la Fondazione promuove e realizza, con il concorso finanziario di Istituzioni ed Enti Internazionali, Comunitari e Nazionali, Enti Locali, altre Istituzioni Pubbliche e Private, Fondazioni Bancarie, Enti di Diritto Pubblico, Aziende e singoli privati, le seguenti attività e iniziative:

- *Premio "Mario Moderni" per i valori nazionali*, riservato a studenti meritevoli, con l'alta finalità di preservare e promuovere la memoria di Mario Moderni e la tradizione risorgimentale e patriottica della Sua Famiglia;
- *Assegni di studio e contributi alloggiativi* per attività di formazione, specializzazione e aggiornamento, anche all'Estero, di studenti meritevoli già diplomati;
- *Contributi e sussidi* in favore di studenti bisognosi per lo svolgimento di tirocini e stages, anche estivi, presso aziende e società private ai fini del loro inserimento professionale.

La Fondazione può inoltre svolgere, senza oneri a carico del proprio bilancio e avvalendosi dell'apporto finanziario di terzi, nell'ottica della promozione e del consolidamento di una comune identità europea, attività finalizzate agli scambi culturali tra studenti, nonché ogni altra attività, in Italia e all'Estero, mirante al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e culturali di tutta la popolazione studentesca.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con altri enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale ed internazionale.

Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali e per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge.

Art. 4. - DESTINATARI BORSE DI STUDIO

Un apposito regolamento, nel rispetto dello statuto, dell'atto di fondazione dell'Istituzione e dei vincoli discendenti dal testamento della signora Rosa Gordini Moderni, disciplina il concorso annuale per l'assegnazione delle Borse di studio.

Condizione per il pagamento delle borse di studio agli studenti degli Istituti elencati all'art.3 comma primo è che ciascun Istituto, a proprie spese, provveda ad apporre nel fabbricato sede dell'Istituto una lapide commemorativa della morte eroica di Mario Moderni e del lascito del suo patrimonio per soccorrere studenti poveri romani.

Art. 5. - PATRIMONIO

La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con il suo patrimonio, costituito da:

- a) dotazione iniziale;
- b) eredità dalla Signora Rosa Gordini Moderni fra cui sono da annoverarsi, attualmente, le seguenti unità immobiliari ubicate in Roma:
 1. Via del Boschetto, 87 - 7 unità immobiliari ad uso abitativo site al piano II, III e IV e V dello stabile;
 2. Via del Boschetto, 87/a - 1 unità immobiliare ad uso commerciale;
 3. Piazza Cola di Rienzo, 68 - 1 unità immobiliare ad uso abitativo.
- c) beni acquistati con il reinvestimento del 50% della rendita netta derivante dalla gestione dei beni patrimoniali di cui ai punti a) e b);
- d) le elargizioni di benefattori;
- e) le donazioni e i lasciti coerenti con i fini statutarie;
- f) i contributi, finanziamenti e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi dell'Ente.

Le rendite annuali provenienti dai beni di cui ai punti a) b) e c) sono vincolate nella misura della metà al perseguimento della finalità principale ed originaria della Fondazione. L'altra metà delle rendite annuali sono vincolate ad essere reinvestita in aumento del capitale della Fondazione.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili di cui ai punti b) e c) sono assoggettati, in ogni caso, a previa autorizzazione della Regione. Alla medesima autorizzazione sono soggetti gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili acquistati con il reinvestimento del ricavato degli atti di trasferimento degli immobili sopra indicati.

In relazione alle donazioni, eredità e legati, è l'Assemblea dei Soci a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati esclusivamente con beneficio d'inventario.

Art. 6. - ESTINZIONE

Se, per ragioni imprevedibili, dovesse avvenire la soppressione della Fondazione Moderni, il patrimonio verrà devoluto, secondo quanto disposto dalla Signora Rosa Gordini Moderni con apposito codicillo testamentario, al Comune di Roma, con il preciso e vincolante obbligo di utilizzarlo in primo luogo per abbellire artisticamente la tomba della Famiglia di Mario Moderni, dormendo in essa tre generazioni di soldati volontari per la libertà e l'indipendenza d'Italia e in secondo luogo ad incremento delle Scuole artistiche e dei Teatri romani, nonché degli Istituti di Beneficenza operanti nel Comune di Roma.

In questo caso il Comune di Roma dovrà comunque rispettare la clausola caratteristica della Fondazione, ovvero il reinvestimento della metà del reddito netto annuale della Fondazione e dovrà assumere tutti gli oneri che avrebbero gravato sulla Fondazione medesima.

Art. 7. - ONERI DELLA FONDAZIONE

Per volontà dei fondatori la Fondazione deve rimanere sempre un Ente a sé stante, distinto da altre istituzioni simili e deve conservare sempre il nome del giovane Mario Moderni.

E' fatto divieto alla Fondazione di effettuare spese di culto per qualsiasi culto.

In attuazione del codicillo testamentario della Signora Rosa Gordini Moderni la Fondazione, al fine di mantenere sempre vivo il ricordo di Mario Moderni, valoroso e giovane soldato dell'indipendenza della Patria, provvederà alla continua stampa e diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, dello statuto della Fondazione e dello scritto *La Vita di Mario Moderni narrata dal padre*, le cui pubblicazioni dovranno essere ornate del ritratto di Mario Moderni.

La Fondazione, per espressa volontà dei fondatori, si farà partecipe presso le Istituzioni i cui studenti risultano beneficiari delle borse di studio, affinché vengano promosse ogni anno, nel giorno del 3 novembre, data della morte di Mario Moderni, iniziative commemorative del suo sacrificio eroico, quale spunto per il mantenimento della memoria patriottica del Paese e tema di discussione per la crescita di una coscienza civica delle giovani generazioni.

La Fondazione, ogni anno provvederà, in occasione della commemorazione dei defunti, a deporre sulla Tomba della Famiglia Moderni, una grande corona d'alloro e di fiori.

Allorché la Fondazione, in virtù della rigorosa applicazione della disposizione testamentaria che stabilisce il reinvestimento del 50% della rendita netta della Fondazione, si troverà nelle condizioni di disporre di risorse esuberanti al conferimento delle borse di studio, le ulteriori rendite patrimoniali potranno essere impiegate, come previsto dalla Signora Rosa Gordini Moderni, nell'interesse della Città di Roma, della Provincia di Roma e dell'Italia, per far sorgere altri istituti di beneficenza di cui si riconoscesse la necessità, contribuire alla realizzazione di opere di pubblica utilità, per soccorrere a pubbliche calamità.

La Fondazione è tenuta al rispetto di tutti gli oneri e vincoli derivanti dal testamento della signora Rosa Gordini Moderni con particolare riferimento a quelli connessi alla manutenzione della tomba della Famiglia Mario Moderni, ubicata a Roma presso il Pincetto del Cimitero Monumentale del Verano.

67 4

Art. 8. - REGOLAMENTI

I regolamenti della Fondazione, adottati dal Presidente con delibera motivata, vertono oltre che sulla materia indicata all'art.4 primo comma, sulle seguenti materie:

- 1.-le norme per l'ammissione alle varie forme di intervento di cui all'articolo 3 commi 2 e seguenti;
2. - i termini per presentare le domande di ammissione;
3. - la documentazione da allegare alle domande medesime;
4. - la disciplina interna;
5. - le procedure organizzative interne dell'Ente;

Art. 9. - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente della Fondazione;

Art. 10. - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci della Fondazione è così composta:

- 2 rappresentanti designati dall'Assessore della Regione Lazio competente in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di cui uno prescelto tra i docenti universitari degli atenei della Città di Roma;
- 1 rappresentante designato dal Ministero degli Affari Esteri, in ragione delle finalità inerenti alle attività di promozione, anche all'Estero, dei valori nazionali e della diffusione, nelle giovani generazioni, di una comune identità europea, nonché al fine di sviluppare ogni utile attività nel settore degli scambi culturali tra gli studenti universitari.

Possono inoltre essere annoverati tra i Soci della Fondazione Enti Locali, Istituzioni, Università ed altri organismi di diritto pubblico, nonché Fondazioni bancarie, purché contribuiscano in maniera significativa all'aumento del fondo di dotazione di cui all'articolo 5. L'acquisto della qualità di socio comporta il diritto di designare un rappresentante nell'Assemblea.

I membri dell'Assemblea, nominati dalla Regione Lazio, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ai membri dell'Assemblea non spetta alcun compenso o gettone di presenza, essendo la funzione svolta a titolo rigorosamente gratuito.

Art. 11. - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci della Fondazione delibera in ordine a:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) elezione del Presidente della Fondazione;
- c) conferimento della qualifica di Socio della Fondazione ad Enti locali, Istituzioni, Università ed altri organismi di diritto pubblico, nonché Fondazioni bancarie, che contribuiscano in maniera significativa all'aumento del fondo di dotazione di cui all'articolo 5.

Le deliberazioni, che avvengono con voto palese, devono essere approvate con il voto dei 2/3 dei soci presenti, fatte salve quelle relative alle materie di cui ai punti b) c) che devono conseguire l'unanimità dei consensi.

L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplina il suo funzionamento nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

Art. 12. - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee ordinarie, oltre quella concernente la elezione del Presidente, hanno luogo nel mese di giugno per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente, e, nel mese di settembre, per l'esame del bilancio preventivo dell'esercizio successivo e delle eventuali variazioni al medesimo.

Le adunanze straordinarie possono essere convocate per invito del Presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta e motivata di almeno 1/3 dei Soci della Fondazione.

Art. 13. - IL PRESIDENTE

La Fondazione è amministrata da un Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, anche nel suo seno, purché sia prescelto tra persone di comprovata e pluriennale esperienza nel settore dell'istruzione, dell'amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di enti non profit, nei quindici giorni successivi all'insediamento dell'Assemblea nominata dalla Regione Lazio.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rinominabile. In caso di sostituzione per morte, dimissioni o per altra causa, il nuovo eletto dura in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma può essere riconfermato.

Le funzioni di Presidente vengono svolte a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso delle spese documentate sostenute in adempimento delle stesse.

Si applicano al Presidente ed ai membri dell'Assemblea le cause di incompatibilità e di ineleggibilità attualmente vigenti per gli amministratori delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.


Art. 14. - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio.

Convoca l'Assemblea dei Soci per la trattazione degli affari di sua competenza, ne esegue le deliberazioni e provvede sulle materie che non sono di competenza dell'Assemblea.

Provvede, in accordo con l'Assemblea, alle funzioni di indirizzo, programmazione e di verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; approva i regolamenti di cui all'articolo 8; promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto, da sottoporre all'approvazione successiva dell'Assemblea dei Soci; redige, in accordo con l'Assemblea dei Soci, il piano annuale di attività della Fondazione; promuove le collaborazioni e le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

Art. 15. - COMITATO SCIENTIFICO

 6

Il Presidente, nell'espletamento delle proprie funzioni e ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione, si avvale, dell'apporto di un Comitato Scientifico composto da 3 a 5 membri, prescelti tra esperti, docenti universitari e professionisti di comprovata e pluriennale esperienza nel settore di intervento della Fondazione stessa.

Il Comitato ha natura consultiva e può svolgere anche funzioni di commissione di selezione e/o valutazione per l'erogazione delle tipologie di intervento della Fondazione descritte all'articolo 3 commi secondo e seguenti.

Il Comitato svolge le funzioni di commissione di selezione/valutazione per il conferimento delle borse di studio di cui all'art.3 comma primo. Nell'espletamento di tale attività è integrato, per ciascun Istituto avente diritto alla concessione delle borse di studio, da un docente in rappresentanza del medesimo.

Art. 16. - SOCI ONORARI

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, può conferire la qualifica di Socio onorario a persone che si siano distinte per l'impegno profuso in favore della Fondazione o che abbiano contribuito, anche economicamente, al suo sviluppo.

A tal fine viene istituito l'Albo d'Onore dei Soci, tenuto dal Presidente della Fondazione e annualmente aggiornato.

I Soci onorari possono anche essere chiamati a svolgere, per conto della Fondazione, le attività di commemorazione e celebrazione delle ricorrenze della Fondazione medesima di cui all'articolo 7.

Art. 17. - PERSONALE

La Fondazione, considerata la natura dei suoi fini istituzionali e le disposizioni testamentarie in materia, non si avvale di norma e se non per particolari e straordinarie necessità di personale stipendiato a titolo continuativo.

Il Segretario Generale della Fondazione viene nominato dal Presidente con deliberazione motivata per una durata massima pari al mandato conferito allo stesso in base allo Statuto, e con preferenza per persone che già ricoprono la stessa qualifica in altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti similari.

Al Segretario Generale sono affidate le funzioni di gestione e di attuazione dell'indirizzo e della programmazione dell'attività amministrativa dell'Ente come determinati ai sensi dell'art.14 ultimo comma.

Art. 18. - BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Presidente ed è accompagnato da una relazione morale sull'andamento della Fondazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei Soci, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Ente opera secondo criteri di corretta economicità ed efficienza nel rispetto del vincolo del bilancio.

L'Assemblea dei Soci predispose entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 19. - SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria viene affidato e gestito nel rispetto delle norme di legge in materia. Potrà essere affidato anche ad un tesoriere speciale nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 20. - MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Segretario Generale.

Art. 21. - NORME DI RIFERIMENTO

Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni e le leggi vigenti per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 22. - NORMA TRANSITORIA

L'organo di amministrazione della Fondazione in carica all'atto di approvazione del presente statuto continuerà a svolgere il proprio mandato fino alla elezione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del nuovo Presidente.



Ly